

**ADEMPIMENTI IMU ANNO 2023****PER L'ANNO 2023 SI CONFERMA QUANTO GIA' PREVISTO DALL'ANNO D'IMPOSTA 2020 (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2023).**

| | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|
| ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria <u>A/1-A/8-A/9</u> | 6 per mille | CODICE TRIBUTO 3912 |
| PERTINENZE – UNA PER OGNI CATEGORIA CATASTALE C/2-C/6-C/7 | 6 per mille | CODICE TRIBUTO 3912 |
| DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A/1-A/8-A/9 | € 200,00 | |
| ALIQUOTA PER UNITA' IMMOBILIARI DI ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA PRESSO UN PARENTE O AFFINE | 4,6 per mille | CODICE TRIBUTO 3918 |
| ALIQUOTA PER ALTRI FABBRICATI | 10,6 per mille | CODICE TRIBUTO 3918 |
| ALIQUOTA PER AREE FABBRICABILI o IMMOBILI SOGGETTI AD INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RESTAURO O RISANAMENTO CONSERVATIVO (D.P.R. 380/2001) | 10,6 per mille | CODICE TRIBUTO 3916 |
| ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI | 10,6 per mille | CODICE TRIBUTO 3914 |
| SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI (L. 208/15 art. 1 co. 13) | | |
| ALIQUOTA PER FABBRICATI DEL GRUPPO D | 10,6 per mille | CODICE TRIBUTO 3925 STATO |
| | | CODICE TRIBUTO 3930 COMUNE |

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 50% NEI SEGUENTI CASI:

Per i fabbricati (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) concessi in comodato e relative pertinenze purché ricorrano tutte e tre le seguenti condizioni (art. 16 co. 1 lett c) Regolamento vigente):

- dal soggetto passivo (comodante) a parente in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) il quale lo utilizza come abitazione principale;
- che vi sia un contratto di comodato registrato;
- che il soggetto passivo (comodante) possieda un solo immobile in Italia ad uso abitativo e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune dove è situato l'immobile od in alternativa sia proprietario di due unità immobiliari nello stesso comune (escluse le cat. A/1, A/8, A/9) e una di queste sia adibita a propria abitazione principale;

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 50%, PREVIA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU, NEI SEGUENTI CASI:

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/04 (art. 16 co.1 lett a) Regolamento vigente);

per i fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati (art. 16 co.1 lett b) Regolamento vigente);

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA AL 75% NEI SEGUENTI CASI:per i fabbricati locati a canone concordato (L. 208/15 art. 1 co. 53-54) ai sensi della L.431/98 e successive modifiche ed integrazioni (art. 16 co.2 Regolamento vigente).**ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** per gli immobili per cui è stata richiesta l'annotazione della ruralità presso l'Agenzia del Territorio ai sensi della L. 214/2011.**1 per mille
CODICE TRIBUTO 3959****PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO** per il 2023 è ridotta l'IMU al 50% per i pensionati residenti all'estero con pensione maturata in regime di convenzione internazionale (rispetto al 37,50% del 2022).**ESENZIONI 2023:** i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160), previa presentazione dichiarazione IMU;**Non è più presente l'esenzione per gli immobili categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;**NEL CASO DI PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE E' CONSENTITO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO MEDIANTE APPLICAZIONE DI INTERESSI AL TASSO LEGALE IN RELAZIONE AGLI EFFETTIVI GIORNI DI RITARDO E DI SANZIONI SECONDO IL PROSPETTO SEGUENTE:**

| <u>giorno di ritardo</u> | <u>sanzione da applicare</u> | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| da 1 a 14 giorni | 0,1% per ogni giorno di ritardo | ad esempio 5 giorni 0,1x5 = 0,5% |
| da 15 a 30 giorni | 1,50% | |
| da 30 giorni a 1 anno | 3,75% | 1/8 del minimo |
| entro 2 anni | 4,29% | 1/7 del minimo |
| oltre 2 anni | 5,00% | 1/6 del minimo |

MODALITA' DI PAGAMENTO

- IMPORTO MINIMO PER INTERO ANNO = € 12,00
- PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F-24
- SCADENZE: **ACCONTO 16 GIUGNO 2023 - SALDO 18 DICEMBRE 2023**

Regolamento I.U.C. (Deliberazione Consiglio Comunale 90/2020) e **valori di riferimento aree edificabili anno** (Deliberazione Consiglio Comunale 19/2019)**Civita.S s.r.l Unipersonale - SEDE UFFICI:** Via A. Cecchetti, 99 – 62012 – Civitanova Marche (MC)**ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:** dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 – martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00SPORTELLO 0733/822.611 – e-mail: michela.ercoli@comune.civitanova.mc.it0733/822.614 – e-mail: lorenzo.pieroni@comune.civitanova.mc.ite-mail: milena.bongelli@comune.civitanova.mc.it